



Allegato Tecnico

Oggetto: Ditta Prezero Polymers Italy Spa (P.IVA 03829260268) - Fonte, Via Dell'Artigianato, n. 3 - Impianto di recupero rifiuti, passaggio da procedura semplificata artt. 214 - 216 a procedura ordinaria art. 208 del DLgs n. 152/2006 con modifiche - DLgs n. 152/2006, PTA/2009, LR n. 3/2000, LR n. 33/1985.

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI

Identificazione Ditta

Ragione Sociale Ditta	PREZERO POLYMERS ITALY Spa
Codice Fiscale e P.IVA	03829260268
n. REA	TV - 301822
Sede Legale	Fonte (Località Onè) via dell'Artigianato, 3
Sistema di controllo della qualità:	Certificazione UNI - EN ISO 9001 Certificazione UNI - EN ISO 14001

Ubicazione Impianto

Comune	Fonte (Località Onè)
Indirizzo	Via dell'Artigianato, 3
Dati Catastali	Foglio 12 Mappali 46 - 322p - 432 - 586 - 587 - 598 - 600
Coordinate Geografiche	Google maps: 45.76232, 11.86846
Classificazione in base allo strumento urbanistico comunale	Zone produttive commerciali e direzionali consolidate
N.T.O.	Art. 62
Variante Urbanistica	NO

Classificazione impianto di gestione dei rifiuti

Si riporta di seguito la classificazione dell'impianto secondo quanto indicato nelle "Linee guida per la classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti e l'attribuzione delle operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. n. 152/2006" di cui all'Appendice 2 dell'Allegato A alla DGRV



n. 988 del 09/08/2022 (Piano Regionale dei Rifiuti).

N. Linea	Tipo impianto	Dettaglio Impianto		Operazione
1	SELEZIONE E RECUPERO	RECUPERO SECCHI	SELEZIONE/RECUPERO PLASTICA	R3
				R13 funzionale
		RIDUZIONE VOLUMETRICA		R12
		SELEZIONE E CERNITA		R12
				R13 funzionale
		ELIMINAZIONE FRAZIONI ESTRANEE	R12	
			R13 funzionale	
3	STOCCAGGIO	STOCCAGGIO	Messa in Riserva EER uguali da stesso produttore	R13
			Accorpamento EER uguali da produttori diversi	R13 - R12
4	STOCCAGGIO	STOCCAGGIO	Stoccaggio R13 dei rifiuti prodotti in impianto dalle operazioni di recupero autorizzate, destinabili a recupero presso altro impianto, qualora non già ricompresi in elenco e stoccaggio D15 dei rifiuti esitati dalle lavorazioni che costituiscono frazioni estranee e/o impurezze, non avviabili a recupero.	R13 - D15

SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI

Rifiuti conferibili e operazioni di recupero consentite

1. Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti i rifiuti di cui alla tabella di seguito riportata; per ogni singolo EER sono indicate le eventuali relative limitazioni e le operazioni di recupero consentite.



EER	DESCRIZIONE	Riduzione volumetrica	eliminazione di frazioni estranee / selezione e cernita	Selezione/ Recupero plastica	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R12	R13 - R12	R13 - R3	R13 - R12	R13
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	X	X	X	X
07 02 13	rifiuti plastici	X	X	X	X	X
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici		X	X	X	X
15 01 02	imballaggi di plastica	X	X	X	X	X
16 01 19	plastica	X	X	X	X	X
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature e fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X	X	X	X	X
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	X	X	X	X	X
17 02 03	plastica	X	X	X	X	X
19 12 04	plastica e gomma	X	X	X	X	X
20 01 39	plastica	X	X	X	X	X

Sono inoltre ammessi allo stoccaggio R13 i rifiuti prodotti in impianto dalle operazioni autorizzate, destinabili a recupero presso altro impianto, qualora non già ricompresi in elenco e allo stoccaggio D15 i rifiuti esitati dalle lavorazioni che costituiscono frazioni estranee e/o impurezze, non avviabili a recupero.

Quantitativi gestibili

2. I quantitativi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:



a) quantitativo istantaneo massimo stoccabile complessivamente: **1.668 t** di cui:

1) **1.328 t** dei seguenti rifiuti riconducibili ai codici EER previsti alle tipologie 6.1 e 6.2 dell'Allegato 1 suballegato 1 del DM 5/2/1998 (rif. al paragrafo 6.3 Punto 6 dell'Allegato A alla DGRV n. 2721/2014) posizionati in area B1, B2, B, B4, F2, F3, T:

ERR 020104 - 070213 - 120105 - 150102 - 170203 - 160119 - 160216 - 160306 - 191204 - 200139;

2) **340 t** dei seguenti rifiuti non riconducibili ai codici EER previsti alle tipologie 6.1 e 6.2 dell'Allegato 1 suballegato 1 del DM 5/2/1998 (quantitativo di rifiuti non soggetto a riduzione delle garanzie finanziarie rif. al paragrafo 6.3 Punto 6 dell'Allegato A alla DGRV n. 2721/2014) posizionati in area G1 - G2 - H - I:

rifiuti prodotti dalla lavorazione - rifiuti non pericolosi costituiti da impurezze/materiali estranei occasionalmente rinvenuti nei rifiuti in ingresso - soluzioni acquose di scarto - fanghi prodotti;

b) quantitativo annuale massimo di rifiuti ricevibili: **103.060 t**;

c) quantitativo annuale massimo di rifiuti destinati alle operazioni presso l'impianto R13 messa in riserva e R12 accorpamento indicate nella tabella di cui al punto 1: **4.000 t**;

d) quantitativo annuale massimo di rifiuti trattabili con operazione di selezione e cernita/eliminazione di frazioni estranee/riduzione volumetrica presso l'impianto R12 indicate nella tabella di cui al punto 1: **6.000 t**;

e) quantitativo annuale massimo di rifiuti trattabili con operazione di recupero R3 (selezione, cernita, riduzione volumetrica, lavaggio, estrusione): **79.992 t**;

f) quantitativo annuale massimo di rifiuti trattabili con operazione di recupero R3 (selezione, cernita, riduzione volumetrica) plastiche rigide: **13.068 t**;

g) quantitativo giornaliero massimo di rifiuti trattabili per produzione materiale EoW, operazione R3: **282 t**.

Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EoW)

3. La Ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di recupero, qualora indicate nella tabella di cui al punto 1:

a) operazioni di esclusiva messa in riserva R13 di rifiuti con medesimo codice EER proveniente dallo stesso produttore per l'avvio a recupero presso impianti terzi;



- b) stoccaggio R13 dei rifiuti prodotti in impianto nelle operazioni di recupero autorizzate e stoccaggio D15 dei rifiuti esitati che costituiscono frazioni estranee e/o impurezze, non avviabili a recupero;
 - c) operazioni di messa in riserva R13 per tipologia di rifiuti funzionali all'attività di recupero dell'impianto;
 - d) operazioni di recupero R12, come di seguito descritte:
 - d.1) operazioni di accorpamento di rifiuti con medesimo codice EER, provenienti da diversi produttori, per l'avvio a recupero presso l'impianto o presso impianti terzi;
 - d.2) operazioni di selezione e cernita dei rifiuti con eventuale eliminazione di frazioni estranee, effettuate manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici, di singole partite di rifiuti in ingresso o di più partite di rifiuti in ingresso aventi medesimo codice EER, finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a successivo recupero presso impianti terzi;
 - e) operazioni di riduzione volumetrica R12 derivanti dalle succitate operazioni, al fine di ridurre la pezzatura e/o ottimizzarne il trasporto presso impianti terzi;
 - f) operazioni di recupero di sostanze organiche R3 a partire da rifiuti a matrice plastica mediante operazioni di selezione, riduzione volumetrica, lavaggio ed eventuale estrusione per la produzione di materiale che cessa la qualifica di rifiuto a matrice plastica conforme alle Norme UNIPLAST 10667.
4. Tutte le operazioni di recupero sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto.

5. CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO DI PLASTICA

I prodotti dell'attività di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere alle condizioni definite dall'art. 184-ter del DLgs n. 152/2006.

Il recupero dei rifiuti di plastica riconducibili ai codici EER di seguito elencati deve avvenire in conformità al parere EOW reso da ARPAV ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 del DLgs n. 152/2006, prot. 59349 del 03/07/2025, che si intende integralmente richiamato.

Si riportano di seguito i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto:

Codici EER ammissibili:

- a.1) rifiuti rientranti nella tipologia 6.1 di cui al DM 05/02/1998:
02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi);



15 01 02 imballaggi di plastica;

17 02 03 plastica;

19 12 04 plastica e gomma;

20 01 39 plastica;

a.2) rifiuti rientranti nella tipologia 6.2 di cui al DM 05/02/1998:

07 02 13 rifiuti plastici;

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici;

16 01 19 plastica;

17 02 03 plastica.

I rifiuti ammessi devono avere stato fisico sodo non polverulento; per il codice EER 12 01 05 la pezzatura minima dei rifiuti è di 3 cm, per le altre tipologie di rifiuti la pezzatura minima è di 5 cm.

In conformità a quanto riportato ai punti 6.1 e 6.2 del DM 05/02/1998, i rifiuti sopra elencati provengono da raccolte differenziate, selezione da rifiuti urbani e speciali, attività industriali, artigianali, commerciali e agricole, attività di costruzione e demolizione, attività di autodemolizione, autoriparazione ed industria automobilistica.

Non sono ammessi rifiuti provenienti dai centri di raccolta dei rifiuti urbani, contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.

Per i rifiuti in ingresso con codice EER 07 02 13, 12 01 05, 16 01 19, 16 02 16, 17 02 03 non pericolosi e contenenti plastiche e fibre sintetiche recuperabili, sono richieste le seguenti caratteristiche: granuli, trucioli, ritagli, polveri, manufatti fuori norma, ecc. Eventuale presenza di altri polimeri, cariche, pigmenti, additivi, Pb < 0.3%, KOH < 0,3%, Cd < 0,3%.

La ditta dovrà garantire nei rifiuti in ingresso polimeri alogenati assenti e contaminazioni da sostanze organiche persistenti (POPs) al di sotto dei limiti di rilevabilità strumentale. Relative verifiche dovranno essere effettuate in fase di omologa; qualora non fosse possibile confermare tali assenze sulla base del ciclo produttivo del rifiuto, la ditta dovrà effettuare sullo stesso relative analisi merceologiche e/o chimiche.

Attività di recupero

Operazione R3

Le operazioni di recupero consistono in selezione e cernita, macinazione, lavaggio ed eventuale estrusione per la produzione del granulo.



Standard tecnico - prestazionale (Norma Uni di riferimento)

- Uniplast - Uni 10667 1-2-3-4-8-9-11-16-17-18-19
- Gli EOW, se pertinente, dovranno rispondere alle disposizioni per la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di sostanze SVHC (substances of very high of concern - sostanze estremamente preoccupanti) ai sensi dell'art. 56 e dell'Allegato XIV del Reg. UE N. 1907/2006 e ss.mm.ii. (REACH) e di sostanze soggette a restrizioni ai sensi dell'art. 67 e dell'Allegato XVII del Reg. UE n. 1907/2006 e ss.mm.ii. (REACH)
- gli EOW dovranno rispettare i limiti di cui all'Allegato I del Reg. UE 1021/2019 e ss.mm.ii. per le sostanze individuate sui rifiuti in ingresso in fase di omologa.

Le verifiche tecnico-prestazionali devono essere effettuate per ciascun lotto chiuso.

Il materiale prodotto che ha cessato la qualifica di rifiuto prodotto dalla Ditta risponderà a due distinte tipologie: scaglia o granulo.

Ciascun EOW deve essere trattato separatamente nel rispetto delle specifiche tecniche proprie di ciascun polimero.

Lo stoccaggio massimo del materiale è di ventiquattro mesi.

Definizione del lotto dell'EOW

Ciascun lotto chiuso di EOW prodotto deve avere dimensione massima di 200 t.

Il materiale prodotto per ciascun EOW deve essere tenuto separato fisicamente dagli altri.

L'eventuale unione di EOW prodotto dalla Ditta con sottoprodotti, materie prime e EOW acquistati da terzi potrà essere effettuata solo dopo la cessazione della qualifica di rifiuto, attestato con la verifica dei requisiti e redazione di dichiarazione di conformità del lotto di EOW prodotto dalla Ditta. Durante le operazioni di recupero di rifiuti di plastica non deve essere svolta alcuna operazione di unione dei rifiuti con le EOW, i sottoprodotti o le materie prime provenienti da terzi.

Definizione delle metodiche di campionamento ed analisi

I campionamenti e le analisi devono essere condotti secondo la norma UNI 10802 e UNI EN 17085 dal laboratorio interno della Ditta.

Dichiarazione di conformità

Per il materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto per i rifiuti di plastica, la Ditta deve stilare una dichiarazione di conformità in base al modello "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per la



cessazione della qualifica di rifiuto”, pervenuto con nota del 18/06/2025, assunto al prot. n. 33544.

6. Le verifiche analitiche e/o tecniche per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere accompagnate da apposito verbale di campionamento, con indicate le modalità di prelievo del campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui verrà avviato il campione prelevato, il quantitativo prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui si è prelevato il campione, le generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo, nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato con il materiale che rappresenta.

La certificazione analitica/verifica tecnica per la cessazione della qualifica di rifiuto è da intendersi valida esclusivamente per il lotto a cui si riferisce e deve essere garantita la tracciabilità dei lotti mediante adeguata procedura gestionale.

7. Qualora la Ditta per soddisfare le esigenze del Cliente provveda ad unire materiale EoW di propria produzione, già dotato di dichiarazione di conformità, con EoW/sottoprodotti/materie prime di terzi, deve garantire la tracciabilità della composizione del lotto derivante da tale unione; tale lotto può essere sottoposto a nuova verifica di conformità, ma deve in ogni caso risultare sempre accompagnato dalla dichiarazione di conformità della frazione di EoW prodotta presso l’impianto a partire da rifiuti.

8. I materiali ottenuti dalla lavorazione presso l’impianto che non rispettino i requisiti di cui ai precedenti punti 5 e 6 devono essere considerati rifiuti e come tali gestiti.

Altre Prescrizioni

9. L’attività di recupero dei rifiuti presso l’impianto deve essere svolta in conformità alla planimetria TAV. n. 05 rev. 03 “Gestione Rifiuti” del 21/03/2025, pervenuta dalla Ditta in data 02/07/2025, assunta al prot. n. 36168 e secondo le procedure definite nel Piano di Gestione Operativa Relazione EoW Rev. 2, pervenuto dalla Ditta in data 18/06/2025, assunto al prot. n. 33544.

Il Piano di Gestione Operativa aggiornato come richiesto all’art. 7 del presente provvedimento, a seguito di presa d’atto di questa Amministrazione, sostituirà il documento sopra citato.

10. I rifiuti ammessi all’impianto devono avere stato fisico solido non polverulento; per il codice EER 12 01 05 la pezzatura minima dei rifiuti è di 3 cm, per le altre tipologie di rifiuti la pezzatura minima è di 5 cm.

11. E’ vietato il conferimento di contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.

12. I rifiuti in ingresso non possono provenire da centri di raccolta di rifiuti urbani e da raccolte



differenziate stradali.

13. La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità:

- a) l'attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei medesimi va effettuata in conformità alle linee guida SNPA approvate con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 47 del 09/08/2021 ai sensi dell'art. 184 comma 5 del DLgs n. 152/2006;
- b) la classificazione dei rifiuti di cui alla lettera a) è effettuata a cura del produttore almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
- c) qualora siano necessarie analisi chimiche/merceologiche, il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto e alla Ditta; il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802 e correlate;
- d) per le analisi si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- e) tutta la documentazione inerente alle indagini svolte per determinare le proprietà di pericolo deve essere conservata presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di tre anni.

Ai medesimi criteri sopra elencati deve attenersi la Ditta per la caratterizzazione di tutti i rifiuti in uscita.

14. L'accorpamento di rifiuti con stesso codice EER non deve comportare la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero; tali operazioni sono consentite solo se i rifiuti posseggono già singolarmente in ingresso all'impianto le caratteristiche di idoneità per il recupero.

15. Ogni lotto omogeneo di rifiuti risultante dalle operazioni di accorpamento R12, deve essere realizzato adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite; in particolare devono essere annotate le tipologie (codice EER) e le quantità di rifiuti uniti, ciò anche al fine di rendere sempre conoscibile la composizione dei rifiuti accorpati avviati a successivo recupero finale; nel caso di lotti ottenuti dall'unione di rifiuti con codici EER speculari, ogni singolo lotto in uscita dall'impianto deve inoltre essere accompagnato da analisi o da adeguata indagine riportata su scheda di omologa attestante la non pericolosità del lotto.



16. L'omologa sui rifiuti in ingresso è svolta secondo quanto stabilito dal punto 3.2 della DGRV n. 119 del 07/02/2018; sono riportati di seguito i contenuti pertinenti generali e relativi alla specifica attività svolta dalla Ditta:

a) nell'omologa devono essere riportate le informazioni che permettono l'individuazione delle caratteristiche del rifiuto al fine di sottoporlo al recupero presso l'impianto, ottenute dalle seguenti fonti: caratterizzazione del produttore iniziale; eventuali ulteriori analisi di laboratorio/ analisi merceologiche specifiche qualora necessarie; letteratura e informazioni scientifiche nazionali, europee e internazionali, ove necessario;

b) la responsabilità dell'omologa è in capo al Tecnico responsabile dell'impianto che intende ritirare il rifiuto; la documentazione di omologa deve essere predisposta ed esaminata dal Tecnico responsabile dell'impianto, che deve espressamente indicare l'esito per i carichi di rifiuti in ingresso (favorevole/non favorevole), e deve essere conservata in impianto per almeno tre anni;

c) l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel quale caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;

d) per i codici appartenenti al capitolo 19 12 XX in ingresso, l'omologa deve, tra le altre informazioni:

- descrivere l'operazione che è stata svolta sui rifiuti dal produttore (EER 19 12 XX);
- descrivere a quale operazione verranno sottoposti i rifiuti presso l'impianto;

e) sui rifiuti in ingresso su cui è stata eseguita dal produttore l'operazione R12 di miscelazione, tale informazione deve essere riportata sull'omologa, come anche previsto al punto precedente, e i rifiuti devono essere sottoposti presso l'impianto esclusivamente al recupero effettivo con produzione di materiali EoW, se autorizzati;



f) l'omologa deve sempre fornire evidenza che le plastiche in ingresso non contengono polimeri alogenati e/o contaminazioni da sostanze organiche persistenti POPs; tale assenza, se non può essere garantita avendo a riferimento il ciclo produttivo di origine del rifiuto, deve essere supportata da analisi merceologiche e/o analisi chimiche.

17. Eventuale rifiuto non conforme rinvenuto nei carichi in entrata deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto recupero/smaltimento del rifiuto, in particolare:

- a) deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza e presidi ambientali a seconda della tipologia di rifiuto;
- b) deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono, inoltre, essere attivate opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.

18. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 e all'art. 178 del DLgs n. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:

- a) tutti i rifiuti presenti in impianto vanno identificati mediante apposita cartellonistica riportante il codice EER corrispondente, attribuito in conformità alle linee guida SNPA approvate con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 47 del 09/08/2021 ai sensi dell'art. 184 comma 5 del DLgs. n. 152/2006;
- b) deve essere garantita la pulizia, la manutenzione e la funzionalità delle varie sezioni impiantistiche ed eseguita quotidianamente la pulizia delle aree pavimentate di deposito, lavorazione dei rifiuti e viabilità;
- c) tutti i macchinari e le attrezzature presenti presso l'impianto devono essere dotati di marcatura CE; l'utilizzo dei macchinari e delle attrezzature, nonché la loro manutenzione, deve avvenire in conformità ai contenuti dei rispettivi libretti di utilizzo e manutenzione forniti dal produttore, che devono essere sempre mantenuti presso l'impianto in apposita sezione;
- d) nelle aree da Q1 a Q7 della planimetria pervenuta in data 02/07/2025, assunta al prot. 36168, la Ditta deposita materiale EoW certificato prodotto presso l'impianto, materiale EoW di terzi e



sottoprodotto, all'interno di big bags con composizione nota;

- e) il posizionamento degli elementi prefabbricati tipo "new jersey" nelle aree da B1 a B4, può variare a seconda delle esigenze gestionali dell'impianto rispetto alla collocazione prevista nella planimetria pervenuta in data 02/07/2025, assunta al prot. 36168;
- f) la tracciabilità dei rifiuti in impianto deve essere garantita dal loro ingresso all'uscita dallo stesso come rifiuto selezionato e/o raggruppato ovvero alla cessazione della qualifica di rifiuto, attraverso la gestione dei rifiuti per lotti, l'etichettatura dei big-bags e la registrazione da parte della Ditta delle informazioni relative ai carichi in ingresso e in uscita, accompagnate da analisi/schede tecniche/dichiarazioni di conformità, da rendere disponibili all'autorità di controllo;
- g) i lotti di rifiuti destinati a spedizione transfrontaliera in lista verde devono essere accompagnati dalla scheda di omologa in uscita e la destinazione deve essere coerente e congrua con le operazioni di trattamento effettuate in impianto;
- h) devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, di tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori e della igiene e sanità pubblica, previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali, nonché i limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica del comune sede d'impianto;
- i) i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto degli Uffici, pulizia e i rifiuti pericolosi vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo, di cui all'art. 185-bis del DLgs n. 152/2006.

19. In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e l'eventuale inquinamento, rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del DLgs n.152/2006.

20. La Ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di materiali atti all'assorbimento di liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti.

Chiusura e dismissione dell'impianto

21. In caso di chiusura e dismissione dell'impianto devono essere adottate le procedure e le azioni previste dal Piano di Ripristino Ambientale, assunto al protocollo n. 60076 del 24/10/2024.

**SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA**

22. Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla Tavola n. 06, rev. 02, scale varie, datata 21/03/2025, allegata alla nota trasmessa il 14/04/2025, assunta al prot. n. 20809.

23. La Ditta deve rispettare i seguenti valori limite di emissione:

Operazioni di estrusione rifiuti plastici (fase di carico)

Punto di emissione n.:	Parametro:	Valore limite di emissione:
C1	polveri	10 mg/m ³

Operazioni di estrusione rifiuti plastici (fase di estrusione)

Punto di emissione n.:	Parametro:	Valore limite di emissione:
C2	polveri	10 mg/m ³
	nebbie oleose	5 mg/m ³
	butadiene, formaldeide, benzene	5 mg/m ³ con un flusso di massa maggiore o uguale a 10 g/h
	composti organici volatili	50 mgC/m ³ (espresso come carbonio organico volatile)
	aldeidi	20 mg/m ³ con un flusso di massa maggiore o uguale a 100 g/h
	acido solforico e sostanze alcaline (esprese come idrossido di sodio)	5 mg/m ³

Operazioni di lavaggio rifiuti plastici

Punto di emissione n.:	Parametro:	Valore limite di emissione:
C3	polveri	10 mg/m ³
	composti organici volatili	50 mgC/m ³ (espresso come carbonio organico volatile)
	acido solforico e sostanze alcaline (esprese come idrossido di sodio)	5 mg/m ³

**Operazioni di miscelazione EOW**

Punto di emissione n.:	Parametro:	Valore limite di emissione:
C4	polveri	10 mg/m ³

Operazioni di triturazione e separazione pneumatica rifiuti plastici

Punto di emissione n.:	Parametro:	Valore limite di emissione:
C5	polveri	10 mg/m ³

Operazioni di insilaggio e silos miscelazione

Punto di emissione n.:	Parametro:	Valore limite di emissione:
6B (da 1 a 14)	polveri	10 mg/m ³

Operazioni di saldatura

Punto di emissione n.:	Parametro:	Valore limite di emissione:
C7	polveri	10 mg/m ³
	cadmio, piombo	0,1 mg/m ³
	zinco, cobalto, rame, manganese, nichel, vanadio	0,5 mg/m ³
	stagno	2 mg/m ³

Operazioni di trattamento anime degli estrusori - spurgo residui plastici

Punto di emissione n.:	Parametro:	Valore limite di emissione:
C8	polveri	10 mg/m ³
	butadiene, formaldeide, benzene	5 mg/m ³ con un flusso di massa maggiore o uguale a 10 g/h
	composti organici volatili	50 mgC/m ³ (espresso come carbonio organico volatile)
	aldeidi	20 mg/m ³ con un flusso di massa maggiore o uguale a 100 g/h.

***Operazioni di rifiuti plastici (fase di carico)***

Punto di emissione n.:	Parametro:	Valore limite di emissione:
C9	polveri	10 mg/m ³

Emissioni in atmosfera non soggette ad autorizzazione

L'emissione in atmosfera, rilasciata dal punto di emissione identificato con il simbolo CT, afferente alle operazioni di produzione calore con un impianto termico alimentato a gasolio, con potenzialità nominale termica di 34,8 kW, non ricade nel campo di applicazione del titolo I alla parte V del DLgs n. 152/2006.

L'emissione in atmosfera, rilasciata dal punto di emissione identificato con la sigla C6, ed afferente alle operazioni (attività) di laboratorio prove tecniche su materiali plastici, non è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 del DLgs n. 152/2006.

Misure analitiche di autocontrollo e prescrizioni

24. Operazioni di estrusione (fase di carico) e carico pneumatico in silos (punti di emissione C1 - 6B da 1 a 14): non si prescrivono analisi di autocontrollo.

25. Operazioni di stoccaggio in silos, triturazione e separazione pneumatica di rifiuti plastici (punti di emissione C4-C5): non si prescrivono analisi di autocontrollo.

26. Operazioni di saldatura e carico linee degli estrusori (punti di emissione C7-C9): non si prescrivono misure analitiche di autocontrollo successive a quelle effettuate di avvio impianto.

27. Operazioni di estrusione (fase di estrusione) e lavaggio rifiuti plastici, trattamento anime degli estrusori - spurgo residui plastici (punti di emissione C2-C3-C8): la Ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo. Per il punto di emissione C8 devono essere campionati almeno quegli inquinanti per cui non è previsto il prelievo in condizioni isocinetiche.

Emissioni odorigene***Operazioni di stoccaggio e prelaborazione di rifiuti plastici***

28. La Ditta deve trasmettere, con cadenza annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, i consumi annui di prodotto odorizzante acquistato per l'impianto di deodorizzazione



dell'area di stoccaggio e prelaborazione di rifiuti plastici, allegando la scheda di sicurezza del prodotto utilizzato.

29. Fatto salvo quanto previsto per le gestione operativa della logistica del reparto e per il mantenimento delle condizioni microclimatiche dell'ambiente di lavoro, durante il normale esercizio dello stabilimento i portoni disposti lungo il lato nord devono rimanere chiusi.

In presenza di segnalazioni di emissioni odorigene provenienti da Enti istituzionali, o trasmesse direttamente alla Provincia di Treviso, l'Autorità Competente si riserva la possibilità di prescrivere ulteriori misure di prevenzione e limitazione degli odori.

Gestione impianti scrubber - punti di emissione C2-C3

30. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi scrubber dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati. La documentazione dovrà essere conservata nello stabilimento a disposizione degli Enti di Controllo.

Modalità di esecuzione delle misure

31. I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

32. I valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C e 101,3 kPa) ed al tenore di ossigeno di riferimento se prescritto.

33. Per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate in allegato VI alla parte V del DLgs n. 152/2006, punto 2.3 e al paragrafo 5 delle linee guida camini "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera" pubblicato sul sito internet della Provincia di Treviso: www.provincia.treviso.it

34. Modalità di campionamento diverse, legate alla durata o alla discontinuità dell'emissione, devono essere preventivamente comunicate.

35. Per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

**Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera****36. Sistemi di trattamento degli effluenti gassosi presenti:**

Operazione	Sistema di trattamento	Punto di emissione
Estrusione rifiuti plastici (fase di carico)	Filtro a maniche	C1
Estrusione rifiuti plastici (fase di estrusione)	Scrubber bistadio acido/base	C2
Lavaggio rifiuti plastici	Scrubber bistadio acido/base	C3
Silos di miscelazione	Filtro a maniche	C4
Impianti di triturazione e separazione pneumatica rifiuti plastici	Filtro a maniche	C5
Impianto di trattamento anime	Sistema catalitico di postcombustione	C8
Stoccaggio e messa in riserva di rifiuti	Sistema di trattamento odori mediante nebulizzazione di sostanza deodorante in soluzione acquosa	Area di stoccaggio e messa in riserva di rifiuti

37. Relativamente ai sistemi di trattamento degli effluenti gassosi afferenti ai punti di emissione C1-C5, deve essere presente su ciascun filtro un misuratore di pressione differenziale al fine di misurare le perdite di carico degli impianti. Le perdite di carico al filtro sono rispettivamente di 981 Pa e 800 Pa. Su ambedue i sistemi di filtrazione, dovrà essere presente una sonda triboelettrica per il monitoraggio del funzionamento del filtro.

38. Relativamente al sistema di trattamento degli effluenti gassosi afferente al punto di emissione C4, deve essere presente un misuratore di pressione differenziale al fine di misurare le perdite di carico dell'impianto. La perdita di carico al filtro è di 800 Pa.

39. Relativamente ai sistemi di trattamento degli effluenti gassosi afferenti ai punti di emissione C2-C3, deve essere presente su ciascun scrubber un misuratore di pressione differenziale al fine di misurare le perdite di carico degli impianti. Le perdite di carico dello scrubber sono rispettivamente di 2.500 Pa e 2.000 Pa.

40. Relativamente al sistema di trattamento degli effluenti gassosi afferente al punto di emissione C9, al fine di monitorare l'efficienza del sistema di trattamento, deve essere presente una sonda con principio di misura triboelettrico od elettro-dinamico.

41. L'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione.



42. Le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità e i tempi previsti all'atto della loro progettazione.

43. Le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati.

44. Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

Accessibilità ai punti di campionamento e misura

45. I punti di emissione C3-C9 devono essere dotati ciascuno di 2 prese per misure e campionamenti, con diametro interno di 4 pollici, munite di flangia, poste sulla stessa sezione a 90° l'una dall'altra.

46. I punti di emissione C7-C8 devono essere dotati ciascuno di una presa per misure e campionamenti, con diametro interno di 4 pollici, munita di flangia.

47. Il punto di emissione C2 deve essere dotato di 2 prese per misure e campionamenti, con diametro interno di 2,5 pollici, con filettatura gas, poste sulla stessa sezione a 90° l'una dall'altra.

48. I requisiti relativi al posizionamento delle prese per misure e campionamenti e alle caratteristiche tecniche delle piattaforme di lavoro e le scale di accesso per misure e campionamenti alle emissioni in atmosfera, devono essere conformi a quanto riportato nel documento A.R.P.A.V. "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera" pubblicato sul sito internet della Provincia di Treviso: www.provincia.treviso.it

49. Per tutte le emissioni in atmosfera non interessate al controllo analitico periodico, questa Amministrazione si riserva di chiedere, qualora ritenuto necessario, l'esecuzione di analisi assegnando un termine per la realizzazione delle opere necessarie all'esecuzione delle stesse (prese e scale di accesso).

Metodi analitici di riferimento

50. Metodo di cui alla norma UNI EN ISO 16911-1:2013 per la misura di velocità e portata dei flussi gassosi convogliati.



51. Metodo di cui alla norma UNI EN 13284 -1 (2017) per la misura delle polveri.
52. Metodo di cui alla norma UNI CEN/TS 13649 (2015) per la misura dei composti organici volatili.
53. Metodo di cui alla norma UNI EN 12619:2013 per la determinazione della concentrazione di massa del carbonio organico totale in forma gassosa - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma.
54. Metodo di cui alla norma NIOSH 7908 (2014), D.M. 25.8.2000 per la determinazione di acido solforico;
55. Metodo di cui alla norma UNI EN 14385 (2007) per la determinazione dei metalli.
56. Metodo di cui alla norma UNI CEN/TS 17638 (2021) per la formaldeide.
57. Metodi di cui alle norme NIOSH 2018, EPA TO 11 A (1999), EPA 0100 (1996), EPA T0-5 (1984), EPA 0011 (1996) per le aldeidi.
58. Nebbie oleose: devono essere effettuate due serie di prelievi per la quantificazione di queste sostanze con le seguenti modalità operative:
- a) **Fase campionamento**
 - a.1) esecuzione di due serie di prelievi, da tre filtri ciascuna, secondo la metodica UNI EN 13284-1;
 - b) **Fase analitica**
 - b.1) su una serie di campioni procedere alla determinazione delle “*nebbie oleose*” secondo il metodo NIOSH 5026 o secondo la norma UNICHIM 759;
 - b.2) su l'altra serie di campioni procedere alla quantificazione gravimetrica dopo termostatazione del filtro a 50 °C, successivamente dopo termostatazione a 105 °C ed infine dopo termostatazione a 160 °C.
59. Per la quantificazione di sostanze per le quali non sono definiti, dagli organismi UNI, CEN o ISO, metodi specifici di analisi, dovrà essere dettagliatamente documentata la metodologia utilizzata dal laboratorio di analisi.

SEZIONE D. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO/ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

60. Per l'individuazione dei punti di scarico si fa riferimento alla Tav. n. 07, rev. 02 datata 21/03/2025 “Scarichi idrici”, allegata alla nota trasmessa il 14/04/2025, assunta al prot. n. 20809.



61. Gli scarichi delle acque reflue industriali e meteoriche con recapito nel canale Riazolo-Ramo 1 devono essere gestiti alle seguenti condizioni:

- a) gli scarichi (scarichi NR1 e NR2) devono essere conformi ai limiti previsti dalla tabella 1, dell'allegato B, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
- b) i limiti di accettabilità degli scarichi non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006;
- c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza:

- annuale sul refluo in uscita dalla rete di raccolta delle acque di raffreddamento (scarico NR 1), per almeno i seguenti parametri: pH, temperatura, solidi sospesi totali, COD e idrocarburi totali;
- semestrale sul refluo in uscita dall'impianto di disoleazione (scarico NR 2), per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, piombo e idrocarburi totali.

I referti analitici devono essere conservati presso la sede dello stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo;

- d) gli scarichi devono essere accessibili all'autorità competente per il controllo a mezzo di appositi pozzetti con una capacità di almeno 50 L e, comunque, idonei a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore. Deve essere presente una segnaletica indicante i pozzetti destinati al controllo ufficiale.

62. Il lavaggio dei filtri e la loro sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dell'impianto di depurazione, vanno effettuate regolarmente e a scarico inattivo. In particolare le vasche di decantazione e disoleazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia dei processi di depurazione. Tali operazioni devono essere registrate nel quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte a evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.

63. La rete di raccolta e scarico delle acque di raffreddamento deve essere mantenuta in efficienza, ponendo particolare attenzione affinché non abbiano a verificarsi commistioni e/o contaminazioni della stessa.

64. I fanghi originati dal sistema di depurazione delle acque devono essere mantenuti in stoccaggio all'interno di cassoni a tenuta stagna dotati di copertura, nell'area denominata I nella planimetria pervenuta in data 02/07/2025, assunta al prot. 36168.

65. I big bags depositati in area esterna non devono essere posti a contatto diretto con la pavimentazione



ma poggiare su adeguata struttura di rialzo.

66. E' vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque di raffreddamento e di dilavamento meteorico, nonché nell'impianto di depurazione, reflui diversi da quelli previsti nell'autorizzazione.

67. Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell'impianto di depurazione e della rete di raccolta delle acque di raffreddamento deve essere comunicata a questa Amministrazione.

68. Le aree scoperte, in conformità alle prescrizioni previste all'art. 39, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, non possono essere utilizzate per finalità non previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione. I depositi dei rifiuti e del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto deono essere stoccati in big-bags muniti di cappuccio e rialzati da terra.

69. Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dal ciclo di lavorazione e dall'impianto di depurazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.

70. La Ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli alla tenuta idraulica delle superfici scoperte impermeabilizzate, alle strutture di contenimento e conferimento dei rifiuti, alle vasche, ai serbatoi, ai silos, alle condotte e tubazioni, al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.

RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI

La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della LR n. 3/2000.

Per i rifiuti urbani, secondo la definizione dell'art. 183 lettera b-ter) DLgs n. 152/06, riportati nell'allegato L-quater, provenienti dalle attività elencate nell'allegato L-quinques, la Ditta deve rilasciare attestato dell'avvenuta attività di recupero, secondo quanto disposto dall'art. 198 comma 2-bis del DLgs n. 152/06.

La Ditta ha l'obbligo di valutare tutti i rischi connessi all'attività di recupero rifiuti e agli aspetti oggetto di modifica. Deve inoltre adottare le misure di prevenzione e protezione presso l'impianto, in conformità al DLgs n. 81/2008.

La fase di cantiere per la realizzazione delle opere/installazione macchinari previste deve essere gestita



conformemente alle previsioni del DLgs n. 81/2008 per quanto attiene la gestione dei rischi interferenziali e comunque mantenendo quanto più possibile separate le aree di lavoro.

Al fine di evitare la proliferazione di insetti/altri animali, potenziali vettori di patogeni si raccomanda di garantire la pulizia di tutte le sezioni impiantistiche ed evitare ristagni d'acqua, anche minimi, sia all'interno dei fabbricati che nelle aree esterne.

L'autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12 del DLgs n. 152/2006; la domanda di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta, nei casi previsti dall'art. 35 della LR n. 3/2000, ai sensi dell'art. 48 della LR n. 33/1985 e ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006.

ALLEGATI

N.	Titolo	Data	protocollo/anno
1	Tavola 5 - Gestione rifiuti - rev. 03	01/07/2025	36168/2025
2	Tavola 7 - Scarichi idrici rev.02	21/03/2025	20809/2025
3	Tavola n. 06 - Emissioni in atmosfera rev. 02	21/03/2025	20809/2025